



Tutela della Proprietà Industriale e Intellettuale a UNIFI

Incontro presso DICEA

28 giugno 2019

U.F. Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti

Elena Catani

Giulia Chiti

Lorenzo Micacchi





Unità Funzionale "Spin Off, Brevetti e Laboratori Congiunti"

Viale Morgagni, 40/44 - 50134 Firenze

III piano – stanza 325

brevetti@unifi.it

Elena Catani

Tel. 055 2751922 - elena.catani@unifi.it

Giulia Chiti

Tel. 055 2751920 - giulia.chiti@unifi.it

Lavinia Ricciarini

Tel. 055 2751921 - lavinia.ricciarini@unifi.it

Lorenzo Micacchi

Tel. 055 2751923 - lorenzo.micacchi@unifi.it

Assegnista di ricerca co-finanziato dal MISE per la

Valorizzazione del portfolio PI





Di cosa parleremo...

1. Nuovo Regolamento in tema di PI

2. Diritti di PI

3. PI nelle convenzioni di ricerca

4. Laboratori Congiunti





1. Nuovo Regolamento in tema di PI



«Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà i ricerca svolte da personale universitario»



La revisione del Regolamento ha ottenuto parere positivo dal Senato Accademico nella seduta del 29 aprile 2019 e approvazione dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 aprile 2019.

Il nuovo testo del Regolamento è stato emanato con Decreto rettorale n.82735 (526) dell'8 maggio 2019 ed è disponibile al link

https://www.unifi.it/upload/sub/normativa/dr_526_080519_regolamento_proprieta_intellettuale.pdf



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

CERCA NEL SITO CERCACHI SERVIZI ONLINE ITA | ENG

DIPARTIMENTI SCUOLE

ATENEО DIDATTICA RICERCA TERZA MISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

ORIENTAMENTO ISCRIZIONI SERVIZI AGLI STUDENTI CsaVRI UNIFI COMUNICA

Incubatore universitario | Fare impresa

Brevetti e licensing

Laboratori Università e Imprese da Vinci European Biobank

Ricerca in collaborazione

Per cessione all'Ateneo del diritto all'Invenzione

- **Comunicazione di risultato** inventivo suscettibile di tutela conseguito nell'ambito di
 - **Ricerca Istituzionale** ([rtf](#) - [pdf](#))
 - **Ricerca vincolata** ([rtf](#) - [pdf](#))
- **Disclosure** di
 - **Invenzione** ([rtf](#) - [pdf](#) italiano)
Invention disclosure ([rtf](#) - [pdf](#) inglese)
 - **Nuova varietà vegetale** ([rtf](#) - [pdf](#) italiano)
 - **Marchio** ([rtf](#) - [pdf](#) italiano)
- **Manifestazione di interesse per acquisizione** in licenza di un Diritto di Proprietà Industriale brevetto ([rtf](#) - [pdf](#))

Riservatezza

- **Accordo di riservatezza**
 - **valutativo** ([rtf](#) - [pdf](#) italiano)
Non disclosure Agreement first contact ([rtf](#) - [pdf](#) inglese)
 - **post incarico** ([rtf](#) - [pdf](#) italiano)
Non disclosure Agreement ([rtf](#) - [pdf](#) inglese)
- **Accordo per il trasferimento di materiale** ([rtf](#) - [pdf](#) italiano)
Material Transfer Agreement ([rtf](#) - [pdf](#) inglese)

[TERZA MISSIONE](#) [BREVETTI E LICENSING](#)

Brevetti e licensing

- > Cosa intendiamo in Unifi per Invenzione:
- > Perché proteggere un'Invenzione:
- > Come tutelare un'Invenzione in UNIFI:
- > Portafoglio dei Diritti di Proprietà Industriale
- > **Modulistica**

PRINCIPALE MODIFICA INTRODOTTA

La prima e più sentita esigenza, a fronte delle casistiche e delle richieste pervenute dai ricercatori negli anni, è stata quella di **aprire il Regolamento ad una più ampia gamma di forme di protezione/registrazione**

Brevetti e modelli di utilità

Design per le forme estetiche

Nuove varietà vegetali

Marchi

Software e banche dati (LDA)

Progetti di lavoro di ingegneria (LDA)

solo questa tipologia

Scelta di uniformità di trattamento tra le varie forme di privativa:

ogni risultato della ricerca che possa avere un valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di esclusiva è considerato invenzione e trattato in accordo con quanto previsto dall'art. 65 del Decreto Legislativo n. 30 del 2005 e pertanto il dipendente dell'Università è titolare esclusivo dei diritti che ne possono derivare.

1. Nuovo Regolamento in tema di PI

Regolamento relativo alle **invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca svolte da personale universitario**



Regolamento per la **gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca svolte da personale universitario**

1. Ai fini del presente Regolamento si danno le seguenti definizioni:

a) Ricercatore/i: lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello (professori ordinari e associati, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici), dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca, borsisti di ricerca, stagisti, contrattisti di ogni genere, docenti non dipendenti, compresi visiting e guest professor, studenti di ogni grado, compresi gli iscritti alle Scuole di Specializzazione e visiting students, ogni altro soggetto assimilabile.

b) Invenzione: ogni risultato della ricerca svolta dai Ricercatori che possa avere un valore patrimoniale e sia suscettibile di un diritto di esclusiva. Tale categoria ricomprende: invenzioni industriali, varietà vegetali, modelli e disegni, software e banche dati, progetti di lavoro di ingegneria, marchi.

c) Diritto di Proprietà Industriale: diritto di esclusiva ottenuto sulle Invenzioni, software, banche dati e progetti di lavoro di ingegneria, mediante procedimento di brevettazione o registrazione a mezzo del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento. Con la medesima dizione si intende far riferimento altresì al certificato di deposito così come ottenuto a seguito della consegna di software, banche dati e progetti di lavoro di ingegneria presso la sezione OLAF-Deposito opera inedita costituita presso la SIAE.

d) Ricerca Istituzionale: ricerca finanziata con risorse interne dell'Università degli Studi di Firenze e con i finanziamenti per la ricerca istituzionale provenienti dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (es. PRIN).

e) Ricerca Vincolata: ricerca finanziata in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università.

Art. 1 – Definizioni e oggetto della disciplina

2. Il presente regolamento disciplina le procedure interne dell'Università degli Studi di Firenze relative alle Invenzioni e si applica a tutti i Ricercatori come sopra definiti. I Ricercatori che non hanno un rapporto di lavoro subordinato, prima dell'inizio della loro attività, devono dichiarare di accettare l'applicazione nei loro confronti delle norme dettate dal presente Regolamento.

3. Il trasferimento di know how, che rientra tra le “informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali”, definite dall’art. 98 del decreto legislativo 10 febbraio 2015, n.30 -Codice della Proprietà Industriale, è disciplinato all’interno del Regolamento sullo “Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati” dell’Università degli Studi di Firenze.

4. Rientrano nell’oggetto del presente regolamento le Invenzioni conseguite, nel corso o a seguito di attività di ricerca avvalendosi anche di attrezzature e/o strutture appartenenti all’Università e di finanziamenti e/o risorse economiche da essa amministrare, di cui all’art.4, **entro due anni da quando il Ricercatore abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l’Università.**

NOVITA'

Nuovo comma inserito per dare atto della scelta dell’Ateneo di regolamentare la fattispecie

Terzi

NOVITA'

Rientrano nell’oggetto della
sia effettuata la cessione entro 2
anni da quando il Ricercatore
abbia cessato il suo rapporto con

UNIFI



Art. 2 - Diritti e doveri dei Ricercatori dell'Ateneo in merito alle Invenzioni conseguite nell'ambito di Ricerca Istituzionale

1. Il **Diritto di Proprietà Industriale conseguente** alla attività di **Ricerca Istituzionale** condotta da un **Ricercatore** spetta al **Ricercatore medesimo**.

2. Il **Ricercatore conserva tutte le facoltà di sfruttamento del Diritto di Proprietà Industriale**, ivi inclusa quella di depositare a proprio nome eventuali domande di **protezione o registrazione**, assumendosi ogni spesa, tassa ed onere economico in genere, riguardante il **Diritto** ed il suo mantenimento. Qualora l'**Invenzione** sia conseguita attraverso il contributo di più **Ricercatori**, il **Diritto di Proprietà Industriale** è attribuito a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

3. **Per le sole invenzioni brevettabili**, il **Ricercatore** deve dare comunicazione all'Ateneo entro 30 giorni dall'avvenuta presentazione della domanda di brevetto. Qualora l'**invenzione industriale** sia conseguita attraverso il contributo di più **Ricercatori**, la comunicazione deve essere sottoscritta da tutti.

4. Il **Ricercatore ha il dovere di comunicare all'Università il tipo di operazione commerciale**, condotta a titolo oneroso o gratuito, compiuta relativamente alle **invenzioni brevettabili di cui è autore e il contenuto degli atti negoziali conclusi**. Nel caso in cui il **Ricercatore** ottenga proventi dallo sfruttamento del brevetto, in particolare dalla vendita o dalla concessione in licenza del medesimo, all'Ateneo spetta il 40% dei suddetti proventi, ripartiti percentualmente secondo quanto disposto nel successivo art. 7 comma 2, una volta sottratte tutte le spese sostenute **dal Ricercatore per la tutela dell'invenzione industriale e per il suo mantenimento**.

**L'OBBLIGO DEL
RICERCATORE DI
COMUNICAZIONE E DI
RESTITUZIONE DEL 40%
DEI PROVENTI E'
PREVISTO SOLO PER LE
INVENZIONI
BREVETTABILI**



5. Nel caso in cui il Ricercatore ceda l'Invenzione a titolo gratuito, restano fermi i diritti dell'Università di cui al comma precedente. Il Ricercatore è tenuto a rendere edotto il cessionario dell'esistenza di tali diritti.

**Nuovo comma inserito
per disciplinare**

**si sono verificate e non
avevano trovato spazio
nel precedente
Regolamento**

6. Qualora il Ricercatore allo scadere dei 5 anni dal conseguimento del Diritto di Proprietà Industriale non ne abbia iniziato lo sfruttamento commerciale, deve darne comunicazione all'Università che acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'Invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante al Ricercatore di esserne riconosciuto autore.

**Testo riformulato in
stretta aderenza a
quanto previsto
dall'art.65 co.4 del D-
Lgs 30/2005**





Art. 3 – Invenzioni effettuate nell'ambito dell'attività di Ricerca Vincolata

1. Nell'ipotesi di **Ricerca Vincolata** il **Diritto di Proprietà industriale eventualmente conseguito spetta all'Università** che rimane titolare degli eventuali diritti derivanti da **Invenzioni** ottenute col contributo dei propri **Ricercatori** ai sensi del comma 5 dell'art. 65 del Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. n. 30 del 2005).

2. I diritti patrimoniali derivanti dall'Invenzione, spettanti all'Università e al soggetto finanziatore, sono definiti dagli stessi negozialmente se non già disciplinati nel contratto che regola il progetto di ricerca, secondo quanto previsto dal "Regolamento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da **soggetti pubblici e privati**".

3. Il **Ricercatore** deve comunicare al Rettore il raggiungimento del risultato tutelabile fornendo la descrizione sintetica dell'Invenzione. L'Università può procedere al deposito a suo nome sostenendone i relativi costi, fermo restando il diritto esclusivo del Ricercatore stesso ad esserne riconosciuto autore.

4. I proventi derivanti **dallo sfruttamento economico del Diritto di Proprietà Industriale** relativi alla quota di spettanza dell'Università **sono** ripartiti **secondo** quanto stabilito nel **successivo art.7**.

Per maggior chiarezza è stato precisato che in caso di Ricerca Vincolata, il diritto non è del Ricercatore ma di UNIFI

Comma nuovo inserito per proceduralizzare la fattispecie.



Art. 4 – Cessione all'Ateneo del diritto all'Invenzione

1. Il **Ricercatore** può offrire in qualsiasi momento all'Ateneo i **diritti di cui all'art.2 comma 1**, garantendo che dei medesimi è l'unico inventore/autore e/o che di questo diritto può comunque liberamente disporre, **proponendo all'Università di acquisirne la titolarità**.

Qualora l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più **Ricercatori**, deve essere trasmessa comunicazione sottoscritta da tutti, **con chiara indicazione del contributo inventivo di ciascuno**.

2. Qualora si conseguano **Invenzioni** con la partecipazione anche di **soggetti esterni all'Università di Firenze** ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, **l'Ateneo deve ottenere comunicazione scritta da tali soggetti volta a dimostrare la piena disponibilità del diritto rispetto ai loro enti di appartenenza**.

3. Sull'accettazione o meno dell'offerta delibera il Consiglio di Amministrazione valutandone la convenienza economica, anche sulla base dei pareri e delle valutazioni della Commissione di cui all'art. 5. Qualora l'Ateneo decida di non accettare l'offerta **dell'Invenzione**, il **Ricercatore** non è più soggetto agli obblighi derivanti dal comma 4 dell'art. 2.

4. **Nel caso in cui il Ricercatore offra all'Ateneo un Diritto di Proprietà Industriale depositato a suo nome e l'Ateneo decida di non accettare l'offerta, permangono gli obblighi in capo al Ricercatore previsti dal comma 4 dell'art.2.**

Comma nuovo

Il precedente Regolamento disciplina il caso in cui il Ricercatore offra all'Ateneo il diritto ad un'Invenzione ancora

il caso in cui il Ricercatore offra all'Ateneo una Privativa

In tal caso, si propone che se l'Ateneo decida di non accettare l'offerta, permanga il capo al Ricercatore l'obbligo di restituire il 40% degli eventuali proventi.



Art. 5 – Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Industriale e Intellettuale

1. E' istituita una Commissione di Ateneo per la Proprietà **Industriale** e Intellettuale.

Essa è composta da non meno di tre e non più di cinque membri, **compreso il Presidente**.

I membri **e il Presidente** della Commissione sono nominati dal Rettore, restano in carica per 4 anni accademici e possono essere confermati una sola volta. **Ai lavori della Commissione partecipa di diritto il Presidente di CsaVRI**. La Commissione può essere integrata da un esperto nel settore di riferimento della particolare invenzione oggetto di valutazione, scelto dalla Commissione stessa **che parteciperà senza diritto di voto**.

La Commissione è presieduta dal Presidente, che la convoca, anche per via telematica. Alla Commissione partecipa, come Segretario verbalizzante, anche un'unità di personale tecnico amministrativo **del competente Ufficio dell'Amministrazione**.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni della Commissione devono essere assunte entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ovvero, in caso di urgenza documentata dal richiedente, entro 10 giorni lavorativi.





Art. 5 – Commissione di Ateneo per la Brevettazione e la Proprietà Industriale e Intellettuale

2. La Commissione **esprime parere in merito a:**

- a) richieste di **conseguimento di Diritti di Proprietà Industriale** a nome **esclusivo** dell'Università e in co-titolarietà.
- b) accordi di Proprietà Industriale annessi a progetti di ricerca congiunta ovvero a contratti o convenzioni di attività di ricerca commissionate da terzi, sia a beneficio degli organi di Ateneo sia delle unità amministrative che gestiscono o intendono gestire tali ricerche;
- c) abbandono dell'intera famiglia brevettuale.
- d) acquisizione di domande di brevetto/brevetti già concessi/**altre forme di Diritto di Proprietà Industriale** che vengano offerti all'Ateneo.

La Commissione **assume decisioni in merito a:**

- e) estensione **di Diritti di Proprietà Industriale**.
- f) mantenimento in vita **di Diritti di Proprietà Industriale**.
- g) finanziamento delle procedure di cui ai punti precedenti.
- h) **gestione e valorizzazione delle invenzioni, tutelate dall'Ateneo ivi compresa la negoziazione delle condizioni di licenza dei Diritti di Proprietà Industriale dell'Ateneo**

La Commissione ha la facoltà di condurre controlli e verifiche sulla corretta applicazione del presente Regolamento.

3. La Commissione può sentire il **Ricercatore proponente** prima della formulazione del proprio parere e può avvalersi di tutte le risorse messe a disposizione dall'Ateneo o da soggetti da esso incaricati per l'ottenimento di informazioni utili alla decisione circa l'opportunità di **brevettare proteggere** l'Invenzione.

Inserite in capo alla Commissione alcune decisioni tecniche relative alla gestione dei titoli.



1. L'Ateneo, tramite l'Ufficio **competente dell'Amministrazione**:

a) offre ai **Ricercatori** consulenza e supporto nella gestione delle procedure **di conseguimento di Diritti di Proprietà Industriale**;

b) collabora con i **Ricercatori**, di concerto **con** altri organismi di Ateneo preposti al Trasferimento Tecnologico, per valorizzare la proprietà **intellettuale e industriale** fornendo supporto, direttamente o attraverso **esperti anche esterni all'Ateneo**, per la valutazione dei requisiti per il **conseguimento di Diritti di Proprietà Industriale** e per le potenzialità di utilizzo commerciale **degli stessi**;

c) collabora **con i Ricercatori** in relazione alle questioni tecniche e scientifiche relative alla **Invenzione**, alla definizione delle pratiche relative alle fasi procedurali, al mantenimento e alla valorizzazione **del Diritto di Proprietà Industriale**.

2. Nel caso di accettazione dell'offerta **pervenuta dal Ricercatore di cessione all'Ateneo del proprio diritto** su di una **Invenzione**, l'Ateneo, su parere della Commissione di cui all'art 5, **ne approva il primo deposito/registrazione**.

L'Ateneo decide successivamente **al primo deposito ovvero alla prima registrazione**, sulla base sia dei fondi a disposizione sia delle prospettive di valorizzazione **del Diritto di Proprietà Industriale**, sul sostenimento delle spese per il relativo mantenimento e per la prosecuzione dell'iter brevettuale **e di registrazione**.

3. Qualora l'Ateneo decida di sospendere il mantenimento **del Diritto di Proprietà Industriale** di cui sia titolare o di sospendere la procedura di estensione territoriale, deve darne in tempo utile, e comunque prima che **il Diritto** decada, comunicazione **al Ricercatore**, rendendosi pienamente disponibile alla cessione a titolo gratuito **della stessa** all'inventore o ad altro soggetto da questi indicato, fatta eventuale eccezione per il solo onere delle spese di registrazione e relativa trascrizione dell'atto di cessione.

4. L'Università si adopera per valorizzare i **Diritti di Proprietà Industriale** di propria titolarità, allo scopo di trarre dal loro sfruttamento i migliori risultati **in termini di ricaduta socio-economica**, mediante la **stipula di accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione del Diritto di Proprietà Industriale**, ovvero la sua cessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, o, ancora, la cessione del diritto alla domanda di brevetto/registrazione.



Art. 7 – Ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del Diritto di Proprietà Industriale da parte dell'Ateneo

1. Ai sensi dei precedenti art. 3 e 4, i proventi derivanti dalla vendita o licenza dei **Diritti di Proprietà Industriale** dell'Ateneo, detratti i costi **sostenuti per la costituzione dei predetti** e per il mantenimento del **titolo** sono così ripartiti: 50% all'Università e 50% **al Ricercatore**. Nel caso di più **Ricercatori**, **la loro quota del 50% è distribuita** in parti uguali, salvo diversa ripartizione stabilita prima **dell'avvio delle procedure di costituzione della privativa**.

2. I proventi netti di Ateneo **derivanti dalle entrate da valorizzazione** sono utilizzati:

- a) a beneficio dei fondi di ricerca della/e struttura/e di appartenenza **del Ricercatore**
- b) per alimentare il fondo per la registrazione dei **Diritti di Proprietà Industriale** e per le attività dell'Ufficio **competente dell'Amministrazione** presso CsaVRI
- c) a beneficio del bilancio generale di Ateneo.

I criteri di ripartizione sono deliberati annualmente dal **Consiglio di Amministrazione**, su proposta della **Commissione di cui all'art.5**, di norma prevedendosi un valore minimo a beneficio **dei fondi di ricerca della/e struttura/e di appartenenza del Ricercatore** non inferiore al 40%.





Art. 8 – Invenzioni realizzate da soggetti appartenenti ad enti diversi

1. Ai sensi del precedente art. 4, qualora si conseguano Invenzioni con la partecipazione di **soggetti esterni all'Università di Firenze**, ove il caso non sia già regolato da un preventivo accordo, **gli inventori devono darne tempestiva comunicazione scritta ai rispettivi enti di appartenenza, al fine di consentire agli stessi di giungere ad un accordo in merito alla titolarità e alla gestione dei risultati conseguiti.**
2. La quota dei costi per l'ottenimento del **Diritto di Proprietà Industriale** e la quota degli eventuali proventi derivanti dallo sfruttamento dell'Invenzione vengono ripartiti tra **i titolari sulla base della percentuale di titolarità posseduta.**



1. Al **Ricercatore** e a ogni altro soggetto che abbia collaborato ad attività di ricerca suscettibile di **tutela**, ai componenti della Commissione **di Ateneo per la Proprietà Industriale e Intellettuale**, a tutto il personale dell'Università, a consulenti esterni e collaboratori a qualsiasi titolo è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza, **ivi incluso il divieto a ogni forma di pubblicazione e o diffusione all'esterno**, in merito all'Invenzione per la quale si chiede la tutela, sino al momento in cui sia avvenuto **il deposito** della domanda di brevetto **e/o di altra forma di Diritto di Proprietà Industriale**.

2. Nelle occasioni di contatto con soggetti esterni all'Università di Firenze, anche anteriori all'avvio di attività di ricerca, che presuppongano la comunicazione di know-how, il Ricercatore è tenuto ad utilizzare accordi di confidenzialità.

3. Allo scopo di permettere allo studente/dottorando il conseguimento del titolo prima del deposito/registrazione, potranno essere previste opportune cautele volte ad escludere la divulgazione dell'invenzione.

**Fac-simili di Ateneo
disponibili al link**

n	CHI	COSA
SOTTOPROCESSO - Sportello rivolto a ricercatori/inventori per avviare l'iter di deposito di una domanda brevettuale		
1	Ricercatore/Inventore	Nel caso di idea proteggibile/brevettabile, si rivolge all'U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti per avere le prime indicazioni
2	Ricercatore/Inventore	Nel caso di ricerca istituzionale il diritto è dell'inventore che può decidere se Depositare la domanda di brevetto a proprio nome oppure Cedere la titolarità ad UNIFI
3	Ricercatore/Inventore	Nel caso di deposito a proprio nome: Entro 30gg dal deposito di brevetto deve comunicare l'avvenuta presentazione della domanda all'U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti e trasmettere copia della domanda depositata. Nel caso di valorizzazione economica del brevetto, deve trasmettere all'U.F. copia del contratto poiché ad UNIFI spetta il 40% dei proventi sulla quota degli inventori, al netto delle spese.
4	Ricercatore/Inventore	Nel caso di cessione della titolarità del trovato ad UNIFI: trasmissione dei moduli "Comunicazione di risultato inventivo suscettibile di brevettazione conseguita nell'ambito di Ricerca Istituzionale" e "Invention disclosure" all' U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti
SOTTOPROCESSO - Gestione pratiche per deposito domande di brevetto e predisposizione contratti di condivisione nel caso di titoli congiunti		
5	U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti	Verifica la corretta compilazione dei moduli e trasmette ai professionisti competenti (UvAR per area life sciences e DIEF per area tecnologica) l'invention disclosure per esecuzione della ricerca di anteriorità
6	Esperti esterni di ricerche di anteriorità (UvAR – DIEF)	Eseguono la ricerca di anteriorità, confrontandosi, se necessario, direttamente con gli inventori e trasmettono i risultati all' U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti
7	Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale	Ascolta l'inventore in audizione e, analizzata la ricerca di anteriorità, decide se dare parere positivo o meno al deposito a titolarità dell'Ateno (contestuale scelta del consulente a cui affidare l'incarico per il deposito del brevetto a fronte di preventivi presentati dall'U.F.)
8	U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti	Predisposizione pratica per il CdA per autorizzazione al deposito della domanda di brevetto/altra privativa
9	CdA	Approvazione / non approvazione del deposito
10	U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti	Informazione al ricercatore e al suo Dipartimento dell'esito del CdA e incarico al Consulente brevettuale. Nel caso di titolo congiunto con altri enti, predisposizione di contratto di cogestione a firma del Rettore

n	CHI	COSA
SOTTOPROCESSO - Gestione del titolo brevettuale (pagamento annualità, estensioni, abbandoni)		
1	U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti	Istruisce le pratiche per la Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale per tutti gli adempimenti previsti: <ul style="list-style-type: none"> - risposte ai rapporti di ricerca ministeriale - mantenimento del titolo (pagamento annualità) - estensioni internazionali previo parere degli inventori - fasi regionali previo parere degli inventori
2	U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti	Per ogni spesa approvata dalla Commissione e concertata con l'inventore, contatta il Dipartimento di afferenza dell'inventore, inviando l'estratto del verbale della Commissione e il CIG.
3	Dipartimento	Creazione BdO sui fondi di ricerca dell'Inventore per la quota parte spettante (di norma il 50%)
SOTTOPROCESSO - Valorizzazione (rapporti con soggetti esterni, contrattazione, stipula accordi di cessione o licenza)		
1	Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale	Definizione delle condizioni economiche per l'evidenza pubblica per la licenza/cessione del brevetto
2	U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti	Pubblicazione sulla pagina web "Portafoglio Brevetti" alle condizioni stabilite dalla Commissione con lo stato "Licenziabile"
3	U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti	Ricezione delle eventuali offerte ricevute e comunicazione alla Commissione per le opportune decisioni
4	Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale	Valutazione e decisione sulla proposta ricevuta compresa l'approvazione della bozza di accordo di valorizzazione (cessione/licenza)
7	U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti	Alle scadenze pattuite nel contratto di licenza, comunicazione all'Ufficio Commerciale di UNIFI per emissione fattura corrispondente
8	Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale	Annualmente, definizione dei criteri per la ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del brevetto da parte dell'Ateneo – art. 6, c.2 del Regolamento Brevetti
9	U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti	Predisposizione pratica per il CdA per la ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del brevetto da parte dell'Ateneo – art. 6, c.2 Regolamento Brevetti
10	CdA	Delibera la ripartizione dei proventi conseguenti allo sfruttamento del brevetto da parte dell'Ateneo – art. 6, c.2 Regolamento Brevetti
11	U.F. Brevetti Spinoff e Laboratori Congiunti / CsaVRI	Ripartizione delle entrate dovute ai Dipartimenti e Ripartizione del 50% agli Inventori



2. Diritti di PI



Artt. 45 e ss. e 82 e ss. Codice Proprietà Industriale (c.p.i.)

Che cos'è un brevetto

È un titolo immateriale che attribuisce al suo proprietario (titolare) il diritto di vietare a terzi di attuare l'invenzione per trarne profitto nel territorio dello o degli stati per i quali il brevetto è stato concesso.

- Sono entrambi brevetti (cioè titoli) ma
- **B. per invenzione** dura 20 anni, requisiti:
 - Novità (stato della tecnica e assoluta)
 - Attività inventiva (non ovvietà per l'esperto)
 - Industrialità (applicazione e replicabilità)
- **B. per modello d'utilità** dura 10 anni, requisiti:
 - Novità e Industrialità

Il monopolio brevettuale deve essere giustificato da un contributo tecnico rispetto all'arte nota

Allo scadere di questo periodo, l'invenzione diventa bene della collettività e, come tale, sfruttabile commercialmente da chiunque

Il brevetto sancisce una eccezione locale del diritto alla libera concorrenza



L'INVENZIONE NON E' PIU' NUOVA SE LA DIVULGO PRIMA DELLA DATA DI DEPOSITO DELLA DOMANDA DI BREVETTO


CIÒ SE L'INVENZIONE è STATA DIVULGATA IN MANIERA CHIARA E COMPLETA, OSSIA IN MODO DA PERMETTERE AD UN TECNICO DEL SETTORE DI ATTUARLA

Divulgazioni che distruggono la novità dell'invenzione possono essere fatte:

- in qualsiasi modo (anche oralmente)
- da qualsiasi persona (anche dall'inventore)
- in qualsiasi lingua
- in qualsiasi territorio




ESEMPI DI DIVULGAZIONE



POSTER


TESI



PUBBLICAZIONI



WEB



DIVULGAZIONI ORALI



Publicazione scientifica e brevettazione sono compatibili ?

Sì !


Publicazione scientifica alla stessa data o successivamente al deposito della domanda di brevetto.

Eventuali contratti di ricerca, di cooperazione od altro dovrebbero contenere clausole di segretezza (NDA).

Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni di **ogni settore della tecnica**.

Cos'è brevettabile?


UN DISPOSITIVO




UNA COMPOSIZIONE

- farmaceutica
- cosmetica
- alimentare
- erbicida
- colorante
- conciante

UN METODO



UN PRODOTTO IN GENERE



UN USO

Uso di un poliestere come legante bituminoso nella costruzione stradale

Uso di un laminato ondulato in un articolo assorbente

UN PROCESSO

Primo processo industrialmente realizzabile per ottenere un nuovo gruppo di composti

Processo migliorativo per ottenere composti noti

Cosa non è brevettabile?

- Non sono considerate invenzioni [in quanto tali]:
 - le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;
 - i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale;
 - i programmi di elaboratore;
 - le presentazioni di informazioni.
- Non possono costituire oggetto di brevetto:
 - i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale;
 - i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;
 - le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti biologici di loro produzione, ivi inclusi quelli relativi a produzioni certificate;
 - le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies (corpo umano; clonazione umana; identità genetica et al.).
- PCT (19 giugno 1970) e EPC (5 ottobre 1973) / Brevetto Unitario UE (2012-2020?)

Artt. 82 e ss. c.p.i.

- Modelli: particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti.
- Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego a:
 - macchine, o parti di esse;
 - strumenti;
 - utensili od oggetti di uso in genere.

La tutela brevettuale del Software

I programmi per elaboratore in quanto tali non sono tutelabili con il brevetto per invenzione. Esplicita esclusione nell'Art. 45(3) CPI.

Tuttavia le invenzioni ottenute per mezzo di un elaboratore sono brevettabili quando realizzano un nuovo e non ovvio effetto tecnico che va oltre la normale interazione del software con l'hardware.

ESEMPI DI SOFTWARE BREVETTABILI

Programmi per elaboratore che implementano metodi (nuovi e non ovvi) per:

- comprimere dati (ad es. Zip);
- comprimere audio/video (ad es. MP3);
- controllare processi produttivi;
- analizzare dati per ottenere un effetto tecnico;
- accelerare immagini su video.





Artt. 7 e ss. c.p.i.



- Un marchio registrato è un qualsiasi «segno»:
 - parole
 - disegni
 - lettere
 - cifre
 - suoni
 - forme del prodotto o della confezione di esso
 - colori o combinazioni o tonalità cromatiche
 - Profumi
- Idoneo a:
 - distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e
 - essere rappresentato
- Si hanno poi marchi di fatto, insegne, nomi in commercio e altri segni non registrati
- Durata del marchio registrato dieci anni, rinnovabili senza limiti di tempo.
- Marchio Unitario Europeo: titolo unico per tutti i paesi membri UE

Per «VARIETA' VEGETALE» si intende in botanica un insieme di vegetali tutti uguali tra loro, nell'ambito di un UNICO TAXON BOTANICO DEL PIÙ BASSO GRADO CONOSCIUTO, il quale possa essere:

- definito mediante l'espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi, [*omogeneità*]
- distinto da qualsiasi insieme vegetale mediante l'espressione di almeno una delle suddette caratteristiche [*distintività*]
- considerato come un'unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato. [*stabilità*]



Artt. 31 e ss. c.p.i.

- Un disegno (2D) e un modello (3D) è l'**aspetto** di un prodotto o di una sua parte, in particolare le caratteristiche:
 - delle linee,
 - dei contorni,
 - dei colori,
 - della forma,
 - della struttura superficiale,
 - dei materiali,
 - del suo ornamento.
- Requisiti: novità e carattere individuale
- Prodotto: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratore.
- Durata: 5 anni rinnovabili per 5 volte.
- Disegno/Modello UE: titolo unico per tutto il territorio UE + disegno/modello di fatto



L. 22 aprile 1941 n. 633 (l.a.) 1/3

- Il diritto d'autore nasce con la creazione di un'opera dell'ingegno e dura per tutta la vita dell'autore e fino ai settanta anni successivi la sua morte. Si tutela la forma espressiva dell'opera e non l'idea o il concetto da cui origina.
- Il diritto connesso d'autore nasce dalla «pubblicazione» dell'opera e dura un periodo di tempo variabile in ragione della natura della medesima, per periodi tra i 20 e i 70 anni.
- Diritti «territoriali», assenza di formalità costitutive

Artt. 1 e 2 l.a. 2/3

- Sono esempi di opere coperte da diritto d'autore:
 - le **opere letterarie**, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose;
 - le opere e le composizioni **musicali**, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
 - le opere **coreografiche** e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
 - le opere della **scultura**, della **pittura**, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
 - i disegni e le opere dell'**architettura**;
 - le opere dell'arte **cinematografica**, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione;
 - le opere **fotografiche** e quelle espresse con procedimento analogo, sempre che non si tratti di semplice fotografia;
 - i **programmi per elaboratore**, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore, incluso il materiale preparatorio ed escluse le idee e i principi di base;
 - Le **banche di dati**, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.
 - Le opere del **disegno industriale** che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Artt. 72 ss. l.a. 3/3

- Sono esempi di opere coperte da diritto connesso d'autore:
 - Fotografia semplice
 - Corrispondenza epistolare
 - Diritti audiovisivi sportivi
 - Diritti del costituente della banca dati
 - Diritto sulle edizioni critiche
 - Diritti degli artisti interpreti ed esecutori
 - Diritti dei produttori radiofonici, televisivi, fonografici
 - **Diritti relativi ai progetti di lavori dell'ingegneria**



Artt. 99 l.a. (e 2578 Codice civile) – 1/2

- **Oggetto della tutela**

- progetti di lavori di ingegneria (insieme di istruzioni di carattere tecnico, dei disegni e dei calcoli necessari per la realizzazione di un'opera ingegneristica)
- altri lavori analoghi (es. architettura; lavori preparatori software; giochi a pronostici)

- **Requisiti dell'oggetto**

- originalità: i progetti devono essere soluzioni originali di problemi tecnici
- Industrialità?

- **Tutela offerta**

- diritto esclusivo di riproduzione (del progetto, non dell'opera)
- equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto a scopo di lucro senza il suo consenso
- Il diritto a compenso dura per venti anni dal deposito ministeriale del progetto munito della dichiarazione di riserva prescritta dal Regolamento attuativo della l.a.
- **Deposito:** duplice originale del modello al MibacT + ricevuta del pagamento della tassa di concessione governativa + un esemplare del progetto/lavoro sul quale è apposta l'indicazione "diritto al compenso per la realizzazione riservato" + allegati pertinenti + breve relazione tecnico-illustrativa (art. 32 del R.D. 18 maggio 1942, n.1369). Il Ministero restituisce una ricevuta con numero di deposito.
- **Costi:** due marche da € 16,00 per legalizzare i due originali della domanda di deposito (ogni 4 pagine) + € 34,00 per tassa di concessione governativa.



Artt. 99 l.a. (e 2578 Codice civile) – 2/2

- **Sono esclusi dalla tutela**

- idee pubblicitarie;
 - mere impostazioni di problemi tecnici senza soluzioni;
 - arredamento di interni;
 - ogni altra possibile idea brevettuale priva del requisito dell'industrialità (ed è quindi possibile il cumulo).
- Soluzione originale a un problema tecnico è da intendersi come l'attitudine del progetto a risolvere in maniera nuova determinati problemi tecnici con tecniche nuove o aggiornate a problemi noti, ovvero estendano regole note a settori o applicazioni diverse da quelli abituali. Non è pertanto requisito di novità brevettuale e riguarda la sola soluzione e non la forma espressiva del progetto (altrimenti sarebbe una creatività autoriale).
 - Le soluzioni originali di problemi tecnici sono quindi senz'altro tutelate con un diritto a equo compenso;
 - Se il progetto di lavori ha pure carattere creativo, allora può accedere anche alla tutela d'autore (per la quale non è invece richiesta alcuna formalità costitutiva, similmente fotografia e bozzetti teatrali).



3. PI nelle convenzioni di ricerca



Schema-tipo di contratto per ricerche – aggiornato a seguito di revisione del Regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati emanato con D.R. 451/2018, Prot. 63016 del 16/04/2018

CONTRATTO TRALA (ragione sociale del Committente)
E IL (denominazione dell'Unità Amministrativa)
DELL'UNIVERSITA' DI FIRENZE PER UNA RICERCA AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO "....."
(Art. 3A del Regolamento sullo svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati emanato con D.R. 451/2018, Prot. 63016 del 16/04/2018)

T r a

la (ragione sociale del Committente)
c.f.
P.I.
con sede in

in seguito indicata "Committente", rappresentata da (nome, cognome e qualifica)

e

il (denominazione dell'Unità Amministrativa)
dell'Università di Firenze, c.f. e P.I. 01279680480, in seguito indicato "Unità Amministrativa", rappresentato dal Prof. in qualità di (indicare la qualifica quale responsabile dell'Unità Amministrativa) autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo Fiorentino (d'ora in avanti definite "Le Parti")

PREMESSO CHE

- (eventuali considerazioni prodromiche alla convenzione, quali comuni interessi di ricerca, ecc.)
- la presente convenzione rientra nella tipologia A1/A2/A3/A4 [selezionare una tipologia] ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto A del "Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati";
- l'unità amministrativa ha approvato la stipula della presente convenzione nella seduta del Consiglio del ... (oppure il Direttore porterà la presente convenzione a ratifica del Consiglio nella primari riunione utile)

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Oggetto della convenzione

L'unità amministrativa svolgerà per conto del Committente una ricerca avente il seguente oggetto ".....", i cui dettagli tecnici, insieme a modalità, tempi e termini di consegna dei risultati, sono indicati in allegato (Allegato tecnico) al presente atto.

Art. 2. Responsabile scientifico

Responsabile della ricerca è il Prof./Dott. che disporrà dei mezzi dell'unità amministrativa (oppure in casi di particolare complessità, i responsabili ...).

(Nota: ex art.3 comma 4 del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati: "Il responsabile dell'attività deve essere un docente o un ricercatore afferente all'Unità Amministrativa e, qualora la tipologia di attività lo consenta, la stessa responsabilità potrà essere attribuita ad un tecnico con idonea qualifica e titolo professionale abilitante (se richiesto per l'attività da espletare), tenuto conto, in quest'ultima ipotesi, dell'inquadramento giuridico previsto dal CCNL del Comparto Università al fine di poter assumere specifiche responsabilità").

Art. 3. Proprietà intellettuale

La proposta che segue contiene diverse formulazioni predisposte per essere utilizzate alternativamente

Prima formulazione, ipotesi 3.A

Deposito congiunto e licenza esclusiva

1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà (indicare lo specifico accordo na le parti), fatto salvo che nel caso in cui in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, le Parti si daranno reciproca e immediata informazione e dovranno esprimere all'altra parte tramite comunicazione scritta il proprio interesse per l'invenzione.
3. La Parte che si dimostri interessata alla brevettazione dovrà rispondere per scritto entro ___ giorni dalla comunicazione dei risultati e coopererà con la Parte richiedente per la scrittura e il deposito della stessa; la titolarità della privativa sarà congiunta. Le Parti rimandano a un successivo accordo la definizione delle rispettive quote di titolarità.
4. Contestualmente al deposito della domanda di brevetto, l'Università concederà al Committente la licenza esclusiva (a tempo indeterminato oppure prevedere una scadenza) della propria quota di titolarità, con atto separato da siglarsi nel più breve tempo possibile successivamente al deposito e comunque non oltre ___ giorni dal deposito. Il Committente sosterrà [tutti i costi del deposito della domanda di brevetto nonché] tutti i successivi oneri relativi al mantenimento del brevetto e alle sue eventuali estensioni.
5. Resta inteso che l'Università avrà il diritto d'uso gratuito e perpetuo per fini scientifici e didattici dei risultati inventivi e potrà utilizzarli per gli usi accordati con il Committente.
6. Qualora il Committente decida successivamente di non procedere al mantenimento della privativa, dovrà tempestivamente informare l'Università che avrà diritto di opzione, a titolo gratuito, di ottenere nuovamente la piena titolarità del brevetto.

Seconda formulazione, ipotesi 3.B

Deposito a esclusiva titolarità di Unifi

1. Le conoscenze pregresse di una Parte sono e restano di titolarità e proprietà della Parte medesima.
2. I risultati della ricerca saranno di proprietà (indicare lo specifico accordo na le parti), fatto salvo che nel caso in cui in cui i risultati della ricerca oggetto del presente contratto siano proteggibili mediante privativa industriale, il Committente sarà immediatamente informato dall'Università e dovrà esprimere tramite comunicazione scritta il proprio interesse per l'invenzione entro ___ giorni dalla comunicazione dei risultati.
3. Qualora il Committente non avesse interesse e alla brevettazione, o in assenza di risposta nel termine previsto, Unifi potrà procedere al deposito della domanda di brevetto a proprio nome e spese senza nulla dover al Committente.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CERCA NEL SITO CERCACHI SERVIZI ONLINE ITA | ENG

DIPARTIMENTI SCUOLE

ATENEО DIDATTICA RICERCA **TERZA MISSIONE** INTERNAZIONALIZZAZIONE

ORIENTAMENTO ISCRIZIONI SERVIZI AGLI STUDENTI CsaVRI UNIFI COMUNICA

Incubatore universitario | Fare impresa
Brevetti e licensing
Laboratori Università e Imprese
da Vinci European Biobank
Ricerca in collaborazione

CercaChi

Ricerca in collaborazione

Attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati

Modulistica, aggiornata secondo il nuovo Regolamento "[Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi](#)"

- Schema-tipo di contratto per prestazioni a tariffa
 - Versione in italiano ([rtf](#))
 - Versione in inglese ([rtf](#))
- Schema-tipo di contratto per ricerche
 - Versione in italiano ([rtf](#))
 - Versione in inglese ([rtf](#))
- Schema-tipo di contratto di trasferimento di risultati della ricerca
 - versione in italiano ([rtf](#))
- Schema-tipo di contratto per commesse di didattica e formazione ([rtf](#) - [pdf](#))
- Fac-simile di dichiarazione del Responsabile della ricerca nel caso di convenzioni difformi dallo schema-tipo ([rtf](#))
- Fac-simile di dichiarazione del Responsabile della ricerca nel caso di convenzioni difformi dallo schema-tipo in riferimento alla clausola sulla proprietà intellettuale ([rtf](#))
- Tabella ripartizione - 31 agosto 2018 ([xls](#))
- ✓ **Ritenute su entrate per conto terzi - dal 1° settembre 2018**
- [Ritenute su entrate per conto terzi 2015](#)
- [Ritenute su entrate per conto terzi 2009](#)

Con la ricerca in collaborazione le imprese possono contare sull'alta qualificazione dell'attività prestata dall'Università nonché su esperienze ed eccellenze maturate in campi di ricerca specifici (prove di laboratorio, ricerca di partnerships tecnologiche, ecc.) e il dialogo tra l'Università e le imprese può promuovere una maggiore imprenditorialità delle università e un maggiore trasferimento di conoscenze verso le imprese, soprattutto per le piccole imprese che spesso non hanno la possibilità e le risorse per accedere a fonti di conoscenza avanzata.

E' un modo per le aziende di esternalizzare l'innovazione e favorire la diffusione dei risultati della ricerca svolta all'interno dell'Università (trasferimento tecnologico) attraverso un processo virtuoso di trasferimento tecnologico si può generare nuova occupazione, la collaborazione con il territorio può incentivare processi di valorizzazione della proprietà intellettuale universitaria e favorire la creazione di partenariati tra il mondo imprenditoriale e l'università al fine di rispondere più celermente a bandi per l'accesso a finanziamenti pubblici.

- [Modulistica](#)
- [Regolamento](#)
- [Tariffari](#)
- [Contatti](#)
- [Agevolazioni/incentivi per imprese e privati che supportano la ricerca](#)

Opzione 3 A

Deposito congiunto e licenza esclusiva

- Il background appartiene a chi l'ha generato
- I risultati della ricerca sono dell'azienda
- I risultati ulteriori proteggibili con brevetto o simili sono condivisi fra l'azienda e Unifi
- I risultati condivisi sono protetti congiuntamente da azienda e Unifi
- Subito dopo la protezione, Unifi concede la sua parte dei risultati condivisi in licenza esclusiva all'azienda

Vantaggi

- il portafoglio brevetti Unifi si arricchisce (indicatore Anvur)
- il brevetto è valorizzato con la licenza al Committente subito dopo il deposito (indicatore Anvur)
- eventuale valore economico della licenza (indicatore Anvur)
- visibilità per Unifi
- agilità della valorizzazione (la co-titolarità esclude l'evidenza pubblica e soddisfa il Committente)



Opzione 3 B

Deposito a esclusiva titolarità Unifi

- Il background appartiene a chi l'ha generato
- I risultati della ricerca sono dell'azienda
- I risultati ulteriori proteggibili con brevetto o simili non sono di interesse dell'azienda; Unifi protegge in autonomia i risultati
- L'azienda ha un diritto di opzione per una licenza, esclusiva o no, sul brevetto

Vantaggi

- il portafoglio brevetti Unifi si arricchisce (indicatore Anvur)
- valorizzazione potenzialmente semplificata con il diritto di opzione al Committente per la licenza esclusiva o sulla cessione della titolarità, dopo aver assolto l'evidenza pubblica (indicatore Anvur)
- visibilità per Unifi
- buon punteggio Anvur perché il brevetto verrà conteggiato come titolarità e forse come licenza/cessione

Lo svantaggio è che non può essere evitata l'evidenza pubblica per la valorizzazione del brevetto



Opzione 3 C

Deposito a esclusiva titolarità dell'azienda

- Il background appartiene a chi l'ha generato
- I risultati della ricerca sono dell'azienda
- I risultati ulteriori proteggibili con brevetto o simili appartengono all'azienda
- l'azienda corrisponde un premio inventivo a Unifi/agli inventori al momento del deposito, e/o della concessione e/o delle estensioni internazionali

Vantaggi/Svantaggi

L'unico vantaggio per Unifi è il premio inventivo al momento del deposito della domanda e/o della concessione e/o dell'estensione internazionale

Lo svantaggio è che il brevetto non entra nel portafoglio brevetti (perdita del relativo punteggio Anvur e perdita di visibilità)

Il Committente tuttavia è libero di gestire la domanda di brevetto e il suo sviluppo



Il format di convenzione conto terzi permette ai ricercatori di **gestire in autonomia** il rapporto con l'azienda col supporto del personale T/A del Dipartimento

- Se si utilizza il format ➡ l'organo competente di dipartimento approva la convenzione
- Se non si utilizza il format ➡ il responsabile scientifico verifica che gli aspetti essenziali del format siano comunque rispettati e sottoscrive la **dichiarazione di convenzione difforme** da approvarsi dal Consiglio del Dipartimento

Fac-simile di dichiarazione del Responsabile della ricerca nel caso di **convenzioni difforme dallo schema-tipo in riferimento alla clausola sulla proprietà intellettuale** (ex art. 6 comma 2 del Regolamento sullo "Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati")

da portare in approvazione in Consiglio o Giunta dell'Unità Amministrativa

Il sottoscritto _____ Responsabile dell'attività prevista dal contratto di ricerca tra _____ e _____, dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- Tale attività contempla contributi strumentali, in forma di consulenze, servizi di test, elaborazioni, ecc., che supportano gli altri partner/impresa nella propria ricerca ma **NON configurano un contributo proprio del gruppo di ricerca universitario al conseguimento di risultati eventualmente brevettabili** nell'ambito del progetto finanziato. Qualora dall'attività svolta nell'ambito del progetto finanziato si dovesse pervenire a risultati eventualmente brevettabili inizialmente non previsti, il Responsabile si impegna a concordare col Committente successive integrazioni e/o disposizioni contrattuali per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale
- Il **corrispettivo** previsto per l'attività è stato **pattuito tenendo conto del valore degli eventuali brevetti** o altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero scaturire dall'attività di ricerca
- Le **disposizioni contrattuali** per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale sono **congruenti con quanto specificato dal Regolamento di Ateneo** per la brevetazione e la proprietà intellettuale

Firenze, li

Il Responsabile dell'attività

Prof./Dott.

p. l'unità amministrativa

Il Direttore Prof.

Se si utilizza il format salvo per la clausola sulla PI: il responsabile scientifico verifica se la clausola chiesta dall'azienda rientra in una delle tre ipotesi previste dalla dichiarazione di difformità sulla PI:

- dalla ricerca non sono attesi risultati ulteriori proteggibili con brevetto o simili
- il corrispettivo per la ricerca tiene conto del valore di eventuali brevetti o simili cui Unifi rinuncia
- la clausola proposta dall'azienda è comunque conforme a quanto previsto dal Regolamento sulla proprietà industriale e intellettuale

Se vi si rientra, la **dichiarazione di difformità sulla PI** viene allegata alla convenzione per l'approvazione da parte del Consiglio del Dipartimento

Fac-simile di dichiarazione del Responsabile della ricerca nel caso di **convenzioni difformi dallo schema-tipo in riferimento alla clausola sulla proprietà intellettuale** (ex art.6 comma 2 del Regolamento sulla "Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da soggetti pubblici e privati")

da portare in approvazione in Consiglio o Giunta dell'Unità Amministrativa

Il sottoscritto _____ Responsabile dell'attività prevista dal contratto di ricerca tra

_____ e _____, dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

- Tale attività contempla contributi strumentali, in forma di consulenze, servizi di test, elaborazioni, ecc., che supportano gli altri partner/impresa nella propria ricerca ma **NON configurano un contributo proprio del gruppo di ricerca universitario al conseguimento di risultati eventualmente brevettabili** nell'ambito del progetto finanziato. Qualora dall'attività svolta nell'ambito del progetto finanziato si dovesse pervenire a risultati eventualmente brevettabili inizialmente non previsti, il Responsabile si impegna a concordare col Committente successive integrazioni e/o disposizioni contrattuali per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale
- Il **corrispettivo** previsto per l'attività è stato **pattuito tenendo conto del valore degli eventuali brevetti** o altro diritto di proprietà industriale ed intellettuale che dovessero scaturire dall'attività di ricerca
- Le **disposizioni contrattuali** per la ripartizione e le condizioni di esercizio della proprietà intellettuale sono **congruenti con quanto specificato dal Regolamento di Ateneo** per la brevettazione e la proprietà intellettuale

Firenze, li

Il Responsabile dell'attività

Prof./Dott.

- Se la convenzione è del tutto fuori standard, e pertanto le dichiarazioni di difformità non sono utilizzabili,  il responsabile scientifico chiede un **parere** alla Commissione competente (Commissione Brevettazione o Commissione conto terzi)
- Il parere verifica la **conformità** della convenzione **rispetto alla normativa di Ateneo**
- In casi di estrema urgenza, l'Ufficio rende il parere e lo porta a ratifica nella prima seduta utile della Commissione competente
- Di norma, la richiesta di parere viene inviata all'Ufficio che lo gira alla Commissione competente

- L'Ateneo caldeggia l'utilizzo della prima opzione (**deposito congiunto e licenza esclusiva immediata**)
- Il nostro Ufficio fornisce supporto per la trattativa con l'azienda, la stesura del contratto di licenza e la gestione della procedura
- La Commissione Brevettazione verifica la proposta dell'azienda, il contratto negoziato con l'azienda e ne autorizza eventualmente la firma

Condizioni economiche della licenza

1. È accettabile anche una licenza a titolo gratuito

2. La licenza a titolo oneroso (es. royalties) è naturalmente molto apprezzata

Perché

- 1.A il deposito congiunto già assicura un punto nella valutazione ANVUR
 - 1.B la licenza assicura un ulteriore punto ANVUR
 - 1.C con la licenza l'azienda si fa carico delle spese di mantenimento del brevetto
-
2. Le entrate da valorizzazione, detratte tutte le spese, sono ripartite fra Ateneo e inventori; la quota dell'Ateneo viene in parte assegnata al dipartimento di afferenza degli inventori

L'Ufficio fornisce supporto anche per la gestione della PI nei bandi competitivi regionali e nazionali

- Quando possibile, fornendo in anticipo un modello di accordo sulla proprietà intellettuale (API) che risponda a quanto stabilito dal bando specifico (es. POR FESR)
- Oppure per verificare l'ammissibilità dell'accordo eventualmente proposto dal capofila

Quando un partner esterno si interessa ai risultati di una ricerca potenzialmente proteggibili con brevetto o simili è **fondamentale sottoscrivere un accordo** che lo impegni a **mantenere riservate le informazioni** che i ricercatori vogliono condividere.

All'indirizzo

https://www.unifi.it/cmpro-v-p-10386.html#modulistica_brevetti

sono disponibili due modelli di accordo di riservatezza



Le tipologie di NDA sono due:

- **Valutativo:** protegge le informazioni che vengono scambiate fra ricercatore e partner in vista di una possibile collaborazione
- **Post incarico:** protegge le informazioni messe a disposizione del partner che sviluppa il prototipo messo basato sull'invenzione; o quelle messe a disposizione del ricercatore che svolge una ricerca per il partner esterno

La differenza riguarda il tipo di attività per cui vengono trasmesse le informazioni. Nel primo caso, per valutare le possibilità di una collaborazione; nel secondo per permettere lo svolgimento della collaborazione già avviata.

- **Definizione estremamente precisa** delle informazioni che sono classificate come riservate e dell'attività per cui vengono trasmesse
- Impegno della parte ricevente ad adottare tutte le **misure necessarie a proteggere** tali informazioni e a non divulgarle a chi non partecipa all'attività specifica cui l'accordo si riferisce
- **Obbligo di comunicazione di qualsiasi violazione** scoperta dalla parte ricevente
- **Uso** delle informazioni riservate **limitato** all'attività per cui esse vengono trasmesse
- La **proprietà** industriale ed intellettuale legata alle informazioni riservate **resta della parte che trasmette** le informazioni
- La **durata ragionevole** degli obblighi assunti con l'accordo è pari a 3 anni



4. Laboratori Congiunti





La revisione del «Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università – Soggetti esterni» è stata emanata con D.R. n.60231 (433) dell'11 aprile 2018



Publicato in Albo Ufficiale (n. 4624) dal 12 al 27 aprile 2018

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Decreto n. 60231 (433)
Anno 2018

IL RETTORE

- **VISTO** il Regolamento sui Laboratori di Ricerca Università – Soggetti esterni, approvato con D.R. 939/2011 - prot. n. 60967;
- **VISTA** la proposta della Commissione Laboratori Congiunti e Conto Terzi di apportare alcune integrazioni e modifiche al testo;
- **CONSIDERATO** che la proposta di revisione è stata condivisa con la Commissione Ricerca in data 09 febbraio 2018;
- **CONSIDERATO** il parere espresso dalla Commissione Affari Generali e Normativi nella seduta del 12 febbraio 2018;
- **CONSIDERATO** il parere espresso dal Comitato Tecnico amministrativo nella seduta del 5 marzo 2018;
- **RITENUTO** opportuno accogliere le proposte di adeguamento del testo del regolamento sui Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni
- **VISTE** le delibere del Senato Accademico del 14 marzo 2018 e del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2018;
- **VISTO** il vigente Statuto;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Regolamento su **Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni**

Articolo 1

Istituzione dei laboratori

1. Con atto formale di natura convenzionale tra Università e altri soggetti pubblici o privati possono essere costituiti laboratori di ricerca, nel seguito denominati "laboratori congiunti", previa assunzione di delibera da parte del/i Dipartimento/i, e Centro/i interessati dotati di autonomia amministrativa. Per Centri si intendono le strutture di cui agli articoli 34, 35, 36 dello Statuto dell'Università. I Laboratori congiunti possono avere sede presso locali dell'Università o presso locali messi a disposizione dal/i soggetto/i esterno/i.

2. Un laboratorio congiunto si costituisce su una specifica tematica di ricerca e sviluppo identificata tra Università e uno o più soggetti esterni. La tematica deve consentire una individuazione specialistica, non ambigua e non generica del campo di investigazione. Su una specifica tematica di ricerca e sviluppo il partner esterno può proporre all'interno dell'Ateneo l'istituzione di un unico laboratorio.

Il Regolamento è consultabile all'indirizzo

<https://www.unifi.it/vp-5975-laboratori-universita-e-imprese.html>



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

CERCA NEL SITO CERCACHI SERVIZI ONLINE ITA | ENG

DIPARTIMENTI SCUOLE

ATENE0 DIDATTICA RICERCA TERZA MISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE

ORIENTAMENTO ISCRIZIONI SERVIZI AGLI STUDENTI CsaVRI UNIFI COMUNICA

Incubatore universitario | Fare impresa

Brevetti e licensing

Laboratori Università e Imprese

da Vinci European Biobank

CercaChi

Laboratori Università e Imprese

Laboratorio Congiunto

- Richiesta attivazione Laboratorio Congiunto ([rtf](#) - [pdf](#))
- Dichiarazione del Partecipante ad un Laboratorio Congiunto ai sensi del vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze ([rtf](#) - [pdf](#))
- Fac-simile delibera di istituzione del laboratorio congiunto ([rtf](#) - [pdf](#))
- Fac-simile convenzione per l'istituzione del laboratorio congiunto ([rtf](#) - [pdf](#))

Il laboratorio Università – imprese – denominati laboratori congiunti - consentono all'Università e a soggetti pubblici e privati di mettere in condivisione il proprio know-how e le proprie strutture di ricerca realizzando un luogo di incontro con caratteristiche nuove rispetto ai due o più istituti proponenti. I ricercatori universitari e ai partner esterni lavorano congiuntamente allo sviluppo di road map scientifiche e tecnologiche di comune interesse e creano partenariati stabili per la partecipazione a bandi competitivi attingendo a finanziamenti per la ricerca e aumentando la potenzialità di attrarre investimenti privati.

Il laboratorio congiunto promuove la formazione di giovani ricercatori e rappresenta uno strumento di trasferimento tecnologico che potrebbe portare alla diffusione/ pubblicazione dei risultati della ricerca e/o alla valorizzazione degli stessi attraverso la protezione della proprietà intellettuale

- [Cosa sono i laboratori congiunti](#)
- [Come attivare un laboratorio congiunto](#)
 - [Monitoraggio](#)
 - [Come procedere al rinnovo](#)
 - [A chi rivolgersi per attivare un laboratorio congiunto](#)



N.	NOME LABORATORIO CONGIUNTO	DIPARTIMENTO/I	AZIENDA/E PARTNER PRINCIPALE	RESPONSABILE SCIENTIFICO	ANNO DI COSTITUZIONE
1	Acque Mare Ambiente Energia - A-MARE	Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale	AM3 Spinoff Srl Kuma Energy	Lorenzo Cappietti	19/12/2018
2	Centro di ricerca sui reflui conciari (Cer²CO)	Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale	Consorzio CUOIODEPUR	Giulio Munz	2008
3	Ingegneria delle Strutture in Vetro (LISVet)	Dipartimento di Ingegneria Industriale (Referente) Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale	Logli Massimo S.p.A. Unipersonale, Via Chemnitz, 49/51	Lapo Governi	2010
4	Ingegneria Sanitaria e Ambientale (UNALAB)	Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale	Publiacqua SpA	Claudio Lubello	2008
5	Laboratorio per il trattamento e la valorizzazione dei reflui industriali e rifiuti liquidi - WASTREC	Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale	GIDA SpA PIN Srl	Riccardo Gori	19/03/2018
6	SCHEMA-Survey, Cultural Heritage, monitoring, Analisys- Laboratorio di Geomatica	Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale	Istituto Geografico militare	Maria Grazia Tucci	16/12/2016



Art. 1 - Istituzione dei laboratori

1. Con atto formale di natura convenzionale tra Università e altri soggetti pubblici o privati possono essere costituiti laboratori di ricerca, nel seguito denominati “laboratori congiunti”, previa assunzione di delibera da parte del/i Dipartimento/i, e Centro/i interessati dotati di autonomia amministrativa. Per Centri si intendono le strutture di cui agli articoli 34, 35, 36 dello Statuto dell’Università. I Laboratori congiunti possono avere sede presso locali dell’Università o presso locali messi a disposizione dal/i soggetto/i esterno/i.

2. Un laboratorio congiunto si costituisce su una specifica tematica di ricerca e sviluppo identificata tra Università e uno o più soggetti esterni. La tematica deve consentire una individuazione specialistica, non ambigua e non generica del campo di investigazione. Su una specifica tematica di ricerca e sviluppo **il partner esterno può proporre all'interno dell'Ateneo l'istituzione di un unico laboratorio.**

Il laboratorio congiunto, in connessione al proprio campo di investigazione, può comprendere anche attività di stage su progetti di ricerca, in particolare quelle finalizzate allo sviluppo di tesi magistrali e dottorali in collaborazione coi partner esterni, e contribuire a programmi formativi specialistici, di orientamento e avviamento al lavoro predisposti o coordinati da strutture di ateneo.

NOVITA'

“Su una specifica tematica di ricerca e sviluppo il partner esterno può proporre all'interno dell'Ateneo l'istituzione di un unico laboratorio”.

NOVITA'

“Valutazione preventiva da parte Ateneo” della proposta istitutiva del nuovo laboratorio congiunto.

La proposta di istituzione del laboratorio congiunto deve essere trasmessa al Presidente del Centro di servizi di Ateneo per la Valorizzazione dei risultati della Ricerca e la gestione dell’Incubatore universitario (di seguito CsaVRI) per una valutazione preventiva da parte della Commissione competente di Ateneo.

3. La delibera di istituzione del laboratorio congiunto, una per ogni Dipartimento/Centro coinvolto, deve riportare il Dipartimento/Centro referente, gli altri Dipartimenti/ Centri coinvolti se presenti, i soggetti esterni coinvolti e le relative deliberazioni di adesione, le motivazioni, le finalità e i docenti/ricercatori che concorrono alle attività in fase iniziale, il Responsabile scientifico universitario, la/e sede/i dove il laboratorio congiunto è istituito, la/le struttura/e che si faranno carico delle spese per il funzionamento e la manutenzione ordinaria, l’unità amministrativa che si farà carico della gestione amministrativo-contabile **nonché i soggetti ai quali compete la responsabilità degli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza**. Dovrà inoltre essere data chiara indicazione dei locali e delle attrezzature previste per lo svolgimento delle attività e del soggetto che li mette a disposizione.

4. La delibera di istituzione del Dipartimento/Centro referente, con allegate le delibere di eventuali altri Dipartimenti/Centri coinvolti, deve essere inviata al Presidente di CsaVRI, che la comunicherà, con lettera protocollata, a tutti i Dipartimenti/Centri dell'Università. Questi potranno formulare eventuali osservazioni, da comunicare al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento/**Centro** referente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della lettera. Qualora entro i termini sopraindicati pervengano delle osservazioni, il Dipartimento/**Centro** referente sarà chiamato a deliberare con espressa motivazione in merito all'accoglimento o meno delle stesse, e ad inviare la delibera al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore entro 90 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni. Qualora siano formulate osservazioni la stipula degli atti di cui ai successivi commi 5 e 6 è soggetta all'approvazione **del Senato Accademico**.

NOVITA'

E' stato indicato il Senato Accademico quale Organo di Ateneo competente dell'approvazione nel caso in cui siano formulate osservazioni da parte degli altri dipartimenti nella fase di istituzione del laboratorio



5. Trascorsi i termini indicati nel precedente comma 4, e comunque nell'ambito delle previsioni dello stesso comma, l'atto convenzionale, di norma redatto sulla base di un format **approvato dalla Commissione di Ateneo competente e reso pubblico su web**, ed entro il quale si deve comunque fare riferimento esplicito alla conoscenza e accettazione delle norme del presente Regolamento, è stipulato a nome dell'Università da parte di tutti i Dipartimenti/Centri interessati e definisce le relazioni e le obbligazioni tra Università ed il/i soggetto/i esterno/i, limitatamente, per ciò che concerne l'Università, alle risorse su cui i Dipartimenti/Centri firmatari abbiano responsabilità e autonomia gestionale. Nell'atto devono essere indicati, per ogni soggetto esterno coinvolto, il nominativo, il codice fiscale, la sede legale e la sede operativa di contatto con l'Università. Ai soli fini della realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo oggetto del laboratorio e solo per la durata degli stessi, comunque tassativamente non oltre la disattivazione del laboratorio, i soggetti esterni interessati possono identificare una propria sede operativa in locali del laboratorio di pertinenza dei Dipartimenti/Centri partecipanti. I laboratori congiunti non possono assumere autonomia giuridica, amministrativa e contabile. Nell'atto devono essere previste limitazioni/esclusione di responsabilità per l'Università in caso di parziale/totale, incompleto e/o inesatto adempimento. Il responsabile della sicurezza del laboratorio, in riferimento alle normative di legge, deve essere specificato nell'atto convenzionale.

In conformità al Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, il Dipartimento/Centro referente è tenuto ad inviare bozza della convenzione, preventivamente alla sottoscrizione, al Direttore Generale, in qualità di Datore di lavoro ed al Servizio Prevenzione e Protezione.

4° modifica

Il Dipartimento è tenuto ad inviare bozza della convenzione, preventivamente alla sottoscrizione, al DG, in qualità di Datore di lavoro ed al SPP.

6. Nell'atto convenzionale devono essere specificati gli obiettivi e le finalità per cui il laboratorio congiunto è istituito, il nominativo del Responsabile scientifico universitario, la sede del laboratorio congiunto, le dotazioni di attrezzature e servizi messe a disposizione da parte dell'Università o del soggetto esterno **e gli adempimenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro**. Possono essere indicati i nomi dei docenti/ricercatori che concorrono alle attività. L'atto deve inoltre prevedere le obbligazioni a carico del soggetto esterno per la copertura degli eventuali costi e investimenti per strutture, attrezzature, personale e/o servizi messi a disposizione dall'Università, senza oneri aggiuntivi in capo a quest'ultima, per la realizzazione dei progetti di ricerca e sviluppo di interesse comune dei partecipanti che rientrano nel campo di investigazione proprio del laboratorio, mediante ad esempio l'istituzione di borse di studio.

La somma erogata dal soggetto esterno, soggetta a IVA, trattandosi di rimborso forfettario delle spese di funzionamento del laboratorio congiunto, non prevede l'applicazione di ritenute.

7. Una volta ricevuta copia dell'atto convenzionale, **sottoscritto dalle parti, l'Area Servizi alla Ricerca e al Trasferimento Tecnologico - CsaVRI** provvederà ad aggiungere il nuovo Laboratorio nella comunicazione **su web** sul trasferimento tecnologico e la valorizzazione della ricerca scientifica e culturale.

8. I laboratori congiunti sono inseriti, fino ad eventuale disattivazione (di cui all'art. **11**), nei database di Ateneo sulla ricerca.

NOVITA'

La somma erogata dal soggetto esterno, soggetta a IVA, trattandosi di rimborso forfettario delle spese di funzionamento del laboratorio congiunto, non preveda l'applicazione di ritenute (le somme non dovranno ovviamente essere ripartite al personale).



ARTICOLO NUOVO

1. E' istituita una Commissione di Ateneo, adeguatamente rappresentativa, per i Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni. Essa è composta da non meno di tre e non più di cinque membri.

I membri e il Presidente della Commissione sono nominati dal Rettore, restano in carica per 4 anni accademici e possono essere confermati una sola volta. Ai lavori della Commissione partecipa di diritto il Presidente di CsaVRI.

Il Presidente della Commissione la presiede e la convoca, anche per via telematica.

Alla Commissione partecipa, come Segretario verbalizzante, anche un'unità di personale tecnico-amministrativo.

Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a. Esprime parere in merito alle richieste di istituzione dei laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni**
- b. Svolge il monitoraggio annuale dei laboratori congiunti (ex art.9)**
- c. Esprime parere in merito all'aggiornamento del presente Regolamento**

Art. 3 – Responsabile Scientifico

1. Ogni laboratorio congiunto ha un Responsabile scientifico scelto tra i professori e i ricercatori dell'Università di Firenze che partecipano alle attività del laboratorio. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

2. Il Responsabile Scientifico è responsabile del funzionamento del laboratorio, coordina e gestisce le attività delle strutture secondo le finalità e le modalità previste nella delibera istitutiva **nel rispetto dei principi stabiliti nel Codice Etico di Ateneo.**

3. E' compito del Responsabile scientifico definire, in accordo con il/i soggetto/i esterno/i e i ricercatori che partecipano alle attività del laboratorio, le linee di ricerca del laboratorio, identificare le opportunità di finanziamento e attivarsi per la loro acquisizione e nel rispetto delle indicazioni contenute nella convenzione istitutiva. Il Responsabile scientifico compila e trasmette annualmente al Presidente di CsaVRI e ai soggetti istitutori copia del questionario di monitoraggio di cui all'articolo **9.**

Nel caso in cui il Laboratorio Congiunto sia costituito con una Spin-off dell'Università degli Studi di Firenze, il rappresentante legale della Spin-off non può essere anche responsabile scientifico del Laboratorio congiunto.

**NOVITA' NEL CASO DI LABORATORI CONGIUNTI
COSTITUITI CON UNO SPIN-OFF**

1. Possono concorrere alle attività di un laboratorio congiunto docenti e ricercatori diversi dai soggetti che lo hanno costituito, anche provenienti da altri atenei o enti di ricerca, o personale di enti od imprese che intendano svolgere presso il laboratorio attività di ricerca sui temi e progetti del laboratorio. Ogni nuova partecipazione ad un laboratorio già costituito è sottoposta all'approvazione dei soggetti già aderenti. La delibera del Dipartimento/**Centro** referente deve essere inviata al Presidente di CsaVRI per l'aggiornamento della comunicazione e dei database. Procedure analoghe sono seguite nel caso di cessazione della partecipazione da parte di soggetti diversi da coloro che hanno costituito il laboratorio.

2. I soggetti che operano in via continuativa all'interno del laboratorio devono avere copertura assicurativa o da parte dell'Ateneo o da parte del soggetto esterno



1. Il laboratorio congiunto sviluppa:

a) progetti di ricerca e sviluppo concordati fra le parti contraenti, entro quanto previsto nell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 1 comma 6, oppure commissionati su interesse del soggetto esterno.

b) progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi.

c) eventuali attività formative specialistiche (stage, post-laurea, e simili) e di orientamento collegate ai progetti di ricerca e sviluppo.

2. Progetti di ricerca e sviluppo, ed eventuali attività collegate, di prevalente interesse del soggetto esterno e commissionati alle strutture dell'Università entro il laboratorio, e progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, sono regolati da apposito contratto, in applicazione del Regolamento di ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da **soggetti pubblici e privati**.





Art. 6 – Attività sviluppate dal soggetto esterno su commesse di ricerca acquisite in proprio

Nel caso in cui il partner del laboratorio congiunto acquisisca in proprio una commessa da parte di un soggetto terzo e necessiti di utilizzare i locali e le attrezzature presenti all'interno del Laboratorio Congiunto, dovrà essere sottoscritta, prima dell'avvio delle attività presso il laboratorio, apposita convenzione tra il Dipartimento/Centro e il soggetto esterno in cui sia definito il corrispettivo che questi dovrà corrispondere al Dipartimento/Centro per l'impiego di tali risorse. Per l'incasso del corrispettivo, il Dipartimento/Centro emetterà fattura al soggetto esterno.

ARTICOLO NUOVO





ARTICOLO NUOVO

1. Per i progetti di ricerca e sviluppo, concordati fra le parti contraenti, la titolarità degli eventuali risultati scaturenti dalla ricerca e sviluppo seguirà il criterio della natura e del grado di apporto prevalente ai progetti conferito dalle parti, salva la facoltà dell'altra parte di ottenere una licenza gratuita ed esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso di cessione definitiva ad altri dei risultati. Nel caso in cui entrambe le parti abbiano contribuito in egual misura ai progetti, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per la allocazione ed i termini della comproprietà.

2. Per i progetti di ricerca e sviluppo commissionati da soggetti terzi, saranno regolati da apposito contratto, in applicazione dell'art.6 del Regolamento di Ateneo per lo Svolgimento di attività di ricerca o didattica commissionate da terzi.



ARTICOLO NUOVO

Il logo del Dipartimento/Centro dell'Università di Firenze è di proprietà esclusiva dell'Università e può essere utilizzato dal partner del laboratorio congiunto, in abbinamento con il proprio logo, solo nel caso di organizzazione di iniziative congiunte con il Dipartimento/Centro, previa autorizzazione da parte del Direttore del Dipartimento/Centro.





1. L'attività del laboratorio congiunto è soggetta a monitoraggio annuale da parte **della Commissione di Ateneo di cui all'art.2.**
2. **Per il monitoraggio continuo il Presidente di CsaVRI si avvale di questionari su attività, risorse, risultati e prospettive del laboratorio, da compilare da parte del responsabile stesso. La reiterata, omessa, compilazione del questionario costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art.11, comma 1.**



1. Un laboratorio congiunto è istituito per la durata di tre anni, a partire dalla data di stipula della Convenzione, **eventualmente** rinnovabile.

2. La possibilità di rinnovo di un laboratorio congiunto è condizionata dall'esito positivo dei monitoraggi di cui all'articolo **9**; **l'esito di tale monitoraggio viene trasmesso dal Presidente di CsaVRI al Responsabile Scientifico e al Direttore del Dipartimento/Centro referente. A fronte di esito positivo, il Responsabile Scientifico può procedere al rinnovo del Laboratorio Congiunto.**

**Semplificata la procedura di rinnovo: il Resp. Scientifico non deve più chiedere nulla
osta**

3. Il rinnovo può avvenire con scambio di lettere firmate dai responsabili di tutte le parti contraenti, oppure con nuova stipula di convenzione fra le parti. Il Responsabile scientifico deve inviare al Presidente di CsaVRI la nuova convenzione o la comunicazione del rinnovo.



1. Il laboratorio può essere disattivato prima del termine di scadenza di cui all'art. 10, comma 1:

- a) **per il consenso** delle parti contraenti;
- b) unilateralmente, con delibera del Dipartimento/Centro referente, **adeguatamente motivata, nel caso di gravi irregolarità o difetti di funzionamento.**

La disattivazione deve essere comunicata immediatamente al Presidente di CsaVRI.

2. In caso di disattivazione restano fermi a carico del soggetto esterno gli oneri di cui all'art. 1, c. 6, maturati fino a tale data.

3. Il laboratorio disattivato viene cancellato dai database sulla ricerca di Ateneo, rimanendo però negli archivi delle attività realizzate.





CHI	COSA	COME
Responsabile Scientifico	Dopo aver informato il proprio Direttore di Dipartimento, trasmette al Presidente di CsaVRI la proposta di istituzione di un nuovo laboratorio congiunto per una valutazione preventiva da parte della Commissione competente di Ateneo. La proposta deve essere accompagnata dalla bozza di convenzione istitutiva del laboratorio congiunto.	<u>Fac-simile di proposta di nuova istituzione a firma congiunta del proponente e del Direttore del Dipartimento</u> <u>La proposta deve essere trasmessa via Titulus all'Area Servizi alla Ricerca e TT</u>
Commissione Laboratori Congiunti	Esprime parere sulle richieste di nuova istituzione pervenute.	Verbale Commissione Laboratori Congiunti (pubblicato su rete intranet)
U.F. Brevetti, Spin-off e Laboratori Congiunti	Restituisce il parere espresso dalla Commissione al Responsabile Scientifico	Comunicazione protocollata su Titulus e invio tramite mail al Resp. Scientifico e p.c. al Dir. del Dipartimento e al RAD
Responsabile Scientifico	Presenta al Direttore di Dipartimento la richiesta di istituzione del nuovo laboratorio congiunto che ha ottenuto il parere positivo della Commissione competente, <u>unitamente alle dichiarazioni sottoscritte da tutti i Partecipanti (lui compreso) ai sensi del vigente Codice Etico</u>	Fac-simile di dichiarazione ai sensi del Codice Etico
Consiglio di Dipartimento	Delibera circa l'istituzione del Laboratorio Congiunto così come proposto dal Responsabile Scientifico. <u>La delibera deve prendere atto delle dichiarazioni rilasciate dai Partecipanti ai sensi del vigente Codice Etico</u>	Fac-simile Delibera del Consiglio di Dipartimento
Dipartimento	Invia la richiesta di nuova istituzione al Presidente di CsaVRI allegando la delibera di istituzione del laboratorio e le delibere di eventuali altri Dipartimenti e Centri coinvolti. Invia contestualmente la bozza della convenzione al Direttore Generale, in qualità di Datore di lavoro ed al <u>Servizio Prevenzione e Protezione</u>	Fac-simile Richiesta di attivazione trasmessa via Titulus
Laboratori Congiunti	Trasmette a tutti i Dipartimenti di UNIFI, a firma del Presidente di CsaVRI, l'istanza ricevuta di attivazione di un laboratorio congiunto, con allegata la delibera del Dipartimento (o dei Dipartimenti)	Tramite mail indirizzata ai Direttori di Dipartimento e p.c. ai RAD
Dipartimenti	EVENTUALE: Formulazione di osservazioni, da comunicare al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore e al Dipartimento referente, entro 30 giorni dalla data di trasmissione della lettera.	Tramite mail a U.F. Brevetti, Spinoff e Laboratori Congiunti ricercaeinnovazione@unifi.it



CHI	COSA	COME
U.F. Brevetti, Spinoff e Laboratori Congiunti	<u>CASO A) Qualora pervengano delle osservazioni</u> , invio di comunicazione al Dipartimento referente per deliberare con espressa motivazione in merito all'accoglimento o meno delle stesse, e ad inviare la delibera al Presidente di CsaVRI e per conoscenza al Rettore entro 90 giorni dalla data di ricezione delle osservazioni.	Qualora siano formulate osservazioni la stipula degli atti successivi è soggetta all'approvazione del Senato Accademico
U.F. Brevetti, Spinoff e Laboratori Congiunti	<u>CASO B) Qualora non pervengano delle osservazioni</u> , invito al Dipartimento referente del laboratorio proposto a procedere alla stipula della convenzione fra tutti i soggetti interessati, utilizzando il modello di convenzione approvato dalla Commissione.	Comunicazione al Direttore di Dipartimento e p.c. al Resp. Scientifico e al RAD Fac-simile "Convenzione"
Dipartimento referente	Dopo il N.O. del SPP, stipula della convenzione e invio a U.F. Brevetti, Spinoff e Laboratori Congiunti copia della convenzione sottoscritta	Tramite Titulus
U.F. Brevetti, Spinoff e Laboratori Congiunti	<p>Pubblicazione sul sito web alla pagina https://www.unifi.it/CMpro-v-p-2609.html del nominativo del Laboratorio istituito e richiede al Responsabile Scientifico la compilazione della scheda di presentazione.</p> <p>Trasmissione al Dipartimento del link a cui il Laboratorio Congiunto è stato pubblicato in modo che il Dipartimento ne possa dare visibilità sulla propria pagina web.</p>	Fac-simile "Scheda di presentazione Laboratorio"

MONITORAGGIO ANNUALE

CHI	COSA	COME
Laboratori Congiunti	Con cadenza annuale, invia al Responsabile Scientifico del laboratorio congiunto una richiesta, a firma del Presidente di CsaVRI, in cui si richiede che sia compilato un questionario di monitoraggio da restituire entro 30gg	Per mail indirizzata al Resp. Scientifico e pc al Direttore del Dipartimento e ad RAD
Responsabile Scientifico	Compila il questionario e lo ritrasmette sottoscritto al Presidente di CsaVRI ed p.c. al Direttore del Dipartimento istitutore e al RAD	
Laboratori Congiunti	In mancanza di risposta entro 30 gg dall'invio, viene richiesto al Direttore del Dipartimento di verificare l'attività del laboratorio e al Responsabile di provvedere alla compilazione del questionario o di procedere alla disattivazione dello stesso.	Lettera di comunicazione al Direttore di Dipartimento
Commissione Laboratori Congiunti	Esegue un'analisi dei risultati derivanti dal monitoraggio esprimendo un parere su ciascun Laboratorio Congiunto	Verbale Commissione Laboratori Congiunti (pubblicato su rete intranet)
Laboratori Congiunti	Trasmette una lettera a firma del Presidente della Commissione Laboratori Congiunti, per ciascun Laboratorio sottoposto a monitoraggio, in cui evidenzia l'esito del monitoraggio.	Protocollo tramite Titulus. Comunicazione indirizzata al Responsabile Scientifico e p.c. al Direttore del Dipartimento e al RAD

MODIFICHE INTERVENUTE DOPO L'ATTIVAZIONE DEL LABORATORIO CONGIUNTO

RINNOVO

Responsabile scientifico	Dopo tre anni, a partire dalla data di stipula della Convenzione, può richiederne il rinnovo, esclusivamente a fronte di risultato positivo derivante dal monitoraggio annuale	
Consiglio di Dipartimento	Approva il rinnovo del Laboratorio Congiunto per altri 3 anni	Scambio di lettere oppure stipula di nuova convenzione fra le parti
Dipartimento	Invia al Presidente di CsaVRI la nuova convenzione o la comunicazione del rinnovo.	Tramite Titulus o scrivendo a ricercainnovazione@unifi.it
U.F. Brevetti, Spinoff e Laboratori Congiunti	Aggiorna la banca dati dei Laboratori Congiunti a fronte del rinnovo eseguito	
U.F. Brevetti, Spinoff e Laboratori Congiunti	Decorsi i 3 anni dalla stipula della convenzione, se non intervengono atti successivi di rinnovo procede ad eliminare dalla pagina web il Laboratorio scaduto.	

INGRESSO DI NUOVI PARTNER / MODIFICA DI ALTRE VARIABILI DELLA CONVENZIONE

CHI	COSA	COME
Responsabile Scientifico	Nel caso di ingresso di nuovi partner ad un laboratorio già costituito o nel caso di modifica di altre variabili definite nell'atto convenzionale, chiede l'approvazione preventiva ai soggetti già aderenti e ne dà comunicazione al proprio Dipartimento per l'approvazione	
Consiglio di Dipartimento	Delibera circa l'ingresso del nuovo partecipante / altra modifica introdotta	
Segreteria di Dipartimento	Trasmette la delibera del Dipartimento al Presidente di CsaVRI per l'aggiornamento della comunicazione e dei database.	Tramite Titulus
Laboratori Congiunti	Aggiorna il data-base dei Laboratori Congiunti e la scheda di presentazione del Laboratorio su web	



QUESTIONARIO MONITORAGGIO LABORATORI CONGIUNTI ANNO 2018

(ex art.9 – Regolamento su Laboratori di ricerca Università – Soggetti esterni)

Periodo di riferimento: dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: E' richiesto al Responsabile Scientifico di inserire solo le informazioni/dati aggiornati rispetto al monitoraggio svolto nel periodo precedente (01/09/2016 - 31/12/2017), di cui si allega il questionario compilato.

Laboratorio Congiunto: (precompilato)

Responsabile Scientifico: (precompilato)

Scadenza Laboratorio congiunto: (precompilato)
Si ricorda che la convenzione istitutiva ha durata triennale

Partner esterno/i

Dipartimenti coinvolti

Gruppo di ricerca alla data del 31/12/2018 (Personale Universitario e non). Se la compagine dei Partecipanti è rimasta invariata, non è necessario compilare la tabella.

n.	Cognome e nome	Posizione accademica ¹	Dipartimento/azienda/ente di afferenza	Sede ²
1				
2				
3				
4				

¹ PO (Professore Ordinario), PA (Professore Associato), RU (Ricercatore), RTD (Ricercatore a tempo determinato), AR (Assegnista di ricerca), DOTT (dottoranda), AL (altro, incluso personale dell'azienda/Ente esterno). Sede di lavoro per le attività del Laboratorio: U se presso la struttura universitaria, E se presso ente esterno

Arece di applicazione tecnologica (solo per laboratori di nuova istituzione).

SSD	Codice ERC Panel Structure and Description (*)	Codice ATECO (*)	Principali Argomenti di ricerca

* vedi allegati al questionario

Finanziamenti dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018:

(indicare esclusivamente i finanziamenti che fanno riferimento al laboratorio congiunto, non quelli ottenuti dai ricercatori afferenti indipendentemente dal laboratorio)

Anno	Titolo Progetto	Committente	Entità finanziamento

Eventuali pubblicazioni e/o brevetti dal 01 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 con rappresentanti di Azienda/Ente esterno come coautori (specificare il progetto a cui sono correlati):

Arece Critiche ed eventuali prospettive del laboratorio:

Indicare eventuali problemi organizzativi, economici ecc. riscontrati nella gestione del laboratorio.

Problemi	Possibili Soluzioni

Note

Dichiarazione resa ai sensi dell'art.4 comma 2^o del vigente Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze

Il sottoscritto precompilato, in qualità di Responsabile Scientifico del Laboratorio Congiunto

DICHIARA

di non essere in conflitto con nessuna delle previsioni del Codice stesso e in particolare con quelle contenute nell'art.4, comma 2.

Data _____

Firma _____
Responsabile Scientifico

² * Codice Etico, Art. 4 – comma 2

² In particolare, ogni destinatario è tenuto a:

a. rendere note al Direttore del Dipartimento di afferenza, affinché questi ne possa tenere conto nell'esercizio delle proprie funzioni, situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziali, riferibili alla propria persona con particolare riferimento alle fonti di finanziamento delle proprie ricerche che possano determinare conflitto di interessi, inclusa la eventuale fonte non istituzionale, anche solo progressiva, del finanziamento dei posti di ruolo e non di ruolo ricoperti;
b. rendere pubblica, nel caso in cui si candidi a cariche elettive, ovvero sia proposto per la nomina a cariche che comportino l'assunzione di responsabilità gestionali, la propria adesione ad associazioni ed organizzazioni, a carattere riservato e non riservato, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati o associazioni a carattere esclusivamente scientifico-culturale, nonché la presenza nella struttura di afferenza o in altra struttura dell'Università di Firenze del coniuge di conviventi di parentela o affini fino al quarto grado; rendere nota, infine, la presenza di rapporti con istituzioni, enti o imprese esterne all'Università;
c. astenersi da partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi propri, del coniuge, convivente, o persona che abbia un rapporto di parentela o di affinità fino al quarto grado con l'interessato;
d. astenersi da partecipare a decisioni che possano coinvolgere interessi di individui od organizzazioni con cui l'interessato o gli altri soggetti indicati alla lettera c) abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporto di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui l'interessato sia autore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società di cui l'interessato sia amministratore o gerente o dirigente;
e. astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo;
f. rifiutare ogni donazione, finanziamento o altra utilità che possa costituire, anche indirettamente, ostacolo al rispetto del criterio del merito e del principio dell'eguaglianza dei punti di partenza o possa comunque porre in dubbio l'imparziale esercizio delle proprie funzioni".



ESEMPIO TIPOLOGIE DI RISPOSTE FORNITE DALLA COMMISSIONE LABORATORI CONGIUNTI

Prot. n. 0070181 del 15/04/2019 - [UOR: DP058524 - Classif. <CLASSIF>]



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
CSAVRI
CENTRO SERVIZI ALLA RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

AREA
SERVIZI ALLA RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Al Responsabile Scientifico del Laboratorio di Ricerca
Università- Soggetti esterni

[Redacted]

E p.c. Al Direttore del Dipartimento
di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettacolo
AI RAD

Oggetto: Esito monitoraggio Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni

Periodo 01 gennaio 2018 / 31 dicembre 2018

Cara [Redacted]

ringraziandoTi per il questionario trasmesso compilato per il monitoraggio annuale del Laboratorio Congiunto del quale sei Responsabile Scientifico, Ti comunico che la Commissione Laboratori Congiunti e Conto Terzi - nominata con D.R. n. 168210 del 28/11/16 - nella seduta del 9.04.19, avendo valutato soddisfatti i requisiti previsti in termini di attività, risorse, risultati e prospettive

ha espresso parere POSITIVO

circa il funzionamento del Laboratorio congiunto [Redacted]

Colgo l'occasione per ricordarTi che il vigente "Regolamento su Laboratori di Ricerca - soggetti esterni" (D.R. n. 60231 (433) dell'11.04.18) all'art. 10 co. 2 prevede che la possibilità di rinnovo di un laboratorio congiunto, dopo tre anni di funzionamento, è condizionata dall'esito positivo dei monitoraggi di cui all'art. 9; a fronte di esito positivo, il Responsabile Scientifico può procedere al rinnovo del Laboratorio Congiunto.

Pertanto, in caso di rinnovo del Laboratorio Congiunto alla scadenza dei tre anni, Ti invito a trasmettere a ricercaeinnovazione@unifi.it la nuova convenzione o la comunicazione dell'avvenuto rinnovo.

Ai fini di una sempre più efficace visibilità nei confronti dell'esterno dei nostri Laboratori, Ti ricordo nuovamente la **Piattaforma Toscana Cantieri 4.0** <http://www.businessintuscany.com/40/> che, nella sezione dedicata ai **Laboratori**, valorizza le competenze universitarie del sistema della ricerca per promuovere il trasferimento tecnologico. In caso di credenziali di accesso non ancora ricevute, è possibile contattare l'U.F. Brevetti, Spin-off e Laboratori congiunti (ricercaeinnovazione@unifi.it), comunicando la denominazione del laboratorio da inserire nel Repertorio. Ti saranno così trasmesse le credenziali per accedere alla piattaforma nell'Area Riservata e inserire i dati del laboratorio associato al Tuo nome.

Cordiali saluti

Firenze, 15 aprile 2019

Il Presidente della Commissione
Laboratori Congiunti e Conto Terzi
Prof. Renzo Capitani

Renzo Capitani

Prot. n. 0073442 del 19/04/2019 - [UOR: DP058507 - Classif. <CLASSIF>]



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE
CSAVRI
CENTRO SERVIZI ALLA RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

AREA
SERVIZI ALLA RICERCA
E TRASFERIMENTO
TECNOLOGICO

Al Responsabile Scientifico del Laboratorio di Ricerca
Università- Soggetti esterni

[Redacted]

E p.c. al Direttore del Dipartimento
di Ingegneria dell'Informazione
AI RAD

Oggetto: Esito monitoraggio Laboratori di Ricerca Università - Soggetti esterni

Periodo 01 gennaio 2018 / 31 dicembre 2018

Caro [Redacted]

ringraziandoTi per il questionario trasmesso compilato per il monitoraggio annuale del Laboratorio Congiunto del quale sei Responsabile Scientifico, Ti comunico che la Commissione Laboratori Congiunti e Conto Terzi - nominata con D.R. n. 168210 del 28/11/16 - nella seduta del 9 aprile 2019

ha espresso parere POSITIVO

circa il funzionamento del Laboratorio congiunto [Redacted]

con la FORTE RACCOMANDAZIONE

di caratterizzare il Laboratorio Congiunto con le attività previste nell'atto convenzionale. In alternativa, la Commissione suggerisce di considerare la possibilità di procedere con la disattivazione.

Colgo l'occasione anche per richiedere ulteriori informazioni riguardo la partecipazione delle due nuove società esterne (Estracom Spa e Iles Srl), come da comunicazione ricevuta dal Direttore del tuo Dipartimento in data 04/02/2019, con particolare riferimento alle risorse umane e strumentali eventualmente conferite.

Ai fini di una sempre più efficace visibilità nei confronti dell'esterno dei nostri Laboratori, Ti ricordo nuovamente la **Piattaforma Toscana Cantieri 4.0** <http://www.businessintuscany.com/40/> che, nella sezione dedicata ai **Laboratori**, valorizza le competenze universitarie del sistema della ricerca per promuovere il trasferimento tecnologico. In caso di credenziali di accesso non ancora ricevute, è possibile contattare l'U.F. Brevetti, Spin-off e Laboratori congiunti (ricercaeinnovazione@unifi.it), comunicando la denominazione del laboratorio da inserire nel Repertorio. Ti saranno così trasmesse le credenziali per accedere alla piattaforma nell'Area Riservata e inserire i dati del laboratorio associato al Tuo nome.

Cordiali saluti

Firenze, 15 aprile 2019

Il Presidente della Commissione
Laboratori Congiunti e Conto Terzi
Prof. Renzo Capitani

Renzo Capitani